

RAG. ELISABETTA CORTINI
RAGIONIERE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

DOTT. EMANUELE CORTINI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

DOTT. RIZZO SALVATORE
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

DOTT. BORTOLAZZI LUCA
DOTTORE COMMERCIALISTA

DOTT.SSA BELLORIO JESSICA
DOTTORE COMMERCIALISTA

DOTT. MENEGOI CARLO
DOTTORE COMMERCIALISTA

Dichiarazioni d'intento 2026

A partire dal mese di dicembre gli esportatori abituali possono inviare le proprie dichiarazioni d'intento ai fornitori a valere per l'anno successivo. Nella presente informativa si riportano gli adempimenti a carico degli esportatori abituali e dei soggetti che ricevono dichiarazioni d'intento.



Di cosa parliamo

- Gli esportatori abituali devono manifestare l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti di beni o servizi senza applicazione dell'imposta Iva con apposita dichiarazione (dichiarazione d'intento).

1. Adempimenti a carico dell'esportatore abituale

- La dichiarazione d'intento deve essere predisposta su apposito modello e deve essere trasmessa **telematicamente** all'Agenzia delle Entrate **prima dell'effettuazione dell'operazione**, direttamente dall'esportatore abituale o tramite intermediario.
- A seguito della trasmissione, l'Agenzia delle Entrate rilascia una ricevuta, sulla quale viene indicato il protocollo.
- A decorrere **dal 1° gennaio 2022**, i soggetti che trasmettono all'Agenzia delle entrate, per via telematica, una dichiarazione d'intento, **vengono sottoposti a specifiche procedure di analisi di rischio e di controllo**, allo scopo di **verificare il possesso dei requisiti** per essere qualificati esportatori abituali.



Attenzione

- Dal 1° gennaio 2020, è stato abrogato l'obbligo da parte dell'esportatore abituale di consegnare al proprio fornitore sia la dichiarazione d'intento sia la copia della ricevuta telematica di avvenuta presentazione. Il fornitore, infatti, è tenuto a **scaricare dal proprio Cassetto fiscale le dichiarazioni d'intento ricevute telematicamente** prima dell'effettuazione delle operazioni per le quali non si intende applicare l'Iva.
- Inoltre, sempre a partire dal 2020, è venuto meno l'obbligo di numerare progressivamente le dichiarazioni d'intento emesse e ricevute e di annotarle in appositi registri.

2. Adempimenti a carico del fornitore dell'esportatore abituale

- Il fornitore deve **scaricare dal proprio Cassetto fiscale le dichiarazioni d'intento** ricevute telematicamente **prima dell'effettuazione delle operazioni** per le quali non si intende applicare l'Iva.

- Il fornitore deve **indicare sulla fattura emessa** (in regime di non imponibilità Iva ex articolo 8, c.1, lett. c) D.P.R. 633/1972) **gli estremi del protocollo di ricezione** della dichiarazione d'intento, che si trova sulla dichiarazione d'intento scaricata dal proprio cassetto fiscale.
- In particolare, **deve essere compilato un blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>** per ogni dichiarazione d'intento, come di seguito specificato:
 - nel campo 2.2.1.16.1 **<TipoDato>** deve essere riportata la dicitura **"INTENTO"**
 - nel campo 2.2.1.16.2 **<RiferimentoTesto>** deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/" (es. **22121220341345678-000001**)
 - nel campo 2.2.1.16.4 **<RiferimentoData>** deve essere riportata la **data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate** e contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.



Suggerimenti

- Anche se non è più obbligatorio, si consiglia comunque di richiedere ai propri clienti esportatori abituali una copia delle dichiarazioni d'intento eventualmente trasmesse e delle ricevute di presentazione telematica.



Sanzioni

- Si riepilogano di seguito le principali sanzioni in tema di dichiarazioni d'intento.

Violazione	Sanzione
Acquisti di ammontare superiore al plafond (splafonamento)	70% dell'imposta
Fatturazione senza Iva prima del ricevimento e del riscontro della dichiarazione d'intento	70% dell'imposta
Fatturazione senza Iva senza dichiarazione d'intento	70% dell'imposta
Errore formale nella compilazione della dichiarazione d'intento (erronea compilazione della casella integrativa che riduce il plafond disponibile)	250 euro